



CITTÀ DI BORGOMANERO

PROVINCIA DI NOVARA
C.SO CAVOUR, 16 - 28021 BORGOMANERO (NO)



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03/03/2009

Il presente Regolamento è entrato in vigore il 03/03/2009

Art. 1 - Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. È istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Borgomanero ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32 e s. m. ed i.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Borgomanero.
3. A seguito di specifiche eventuali convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - Composizione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
2. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 3 - Nomina, durata e compensi

1. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, sentiti i Capigruppo Consiliari. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. La durata in carico della Commissione corrisponde a quella della Giunta comunale, non può superare i cinque anni e il mandato dei membri è rinnovabile una sola volta.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla scadenza.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

Articolo 4 - Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro della Commissione Urbanistica Consiliare.

2. Sono parimenti incompatibili tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad intereventi riguardanti interessi propri; dell'osservanza di tale prescrizione dovrà essere fatta menzione nel verbale redatto ai sensi del successivo art. 7.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

Articolo 5 – Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente della Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con Deliberazione della Giunta Comunale.
4. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Articolo 6 – Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
 - a) esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i., di competenza del Comune;
 - b) esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'art. 49, ultimo comma della L.R. 56/77 e s. m. ed i..
2. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 7 – Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il Presidente a maggioranza dei commissari presenti.
In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Commissario più anziano di età.
2. La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal Dirigente della Divisione Urbanistica Territorio.
3. La seduta è convocata dal Presidente: la convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dipendente comunale ovvero da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Ove le funzioni di Segretario siano esercitate da un dipendente comunale, questi non ha diritto di voto.
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il Presidente o il sostituto del Presidente di cui al comma 1.
7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal presidente della Commissione, dai membri componenti.

Articolo 8 - Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04.

3. Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Articolo 9 – Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'art. 7 precedente.
2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 10 – Norma transitoria e di rinvio

A seguito dell'abrogazione delle Commissioni decentrate ex art. 91 bis della L.R. n. 56/77 e s. m. ed i. disposta con L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008 e s. m. ed i., sono riunite in capo alla sola Commissione Locale per il Paesaggio, tutte le competenze relative sia alle aree in vincolo ambientale L. 1497/1939 e L. 431/1985, sia per interventi su aree ed immobili definiti dal P.R.G.C. di interesse storico-artistico.

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 146 del D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i. gli interventi in vincolo ambientale ai sensi della ex L. 1497/1939 e L. 431/1985 dovranno avvalersi del parere della Soprintendenza, secondo le modalità e la tempistica previste dal Codice dei Beni Culturali e riportati agli artt. 7 e 8, mentre gli altri interventi (in precedenza di competenza della Commissione decentrata ex 91 bis) chiudono il loro iter con il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

Nelle more dell'entrata in vigore dell'art. 146 soprarichiamato continua a trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 159 del medesimo D.Lvo n. 42/2004 e s. m. ed i..

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.